

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. C. 5369 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) .	141
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Nuovo testo unificato C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	144
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriore nuovo testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato come testo base</i>)	152
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
Sui lavori della Commissione	146

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. Nuovo testo unificato C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli	146
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.	
7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00196</i>)	146
ALLEGATO 3 (<i>Nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni</i>)	155
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i>)	158

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 79/2012: Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

C. 5369 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luigi FABBRI (Misto-ApI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla I Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini. Fa presente, innanzitutto, che il provvedimento di urgenza in esame, già approvato dal Senato, è stato adottato al fine di rafforzare l'efficienza ed il coordinamento degli organismi deputati a garantire la sicurezza dei cittadini, nella prospettiva della creazione di un adeguato sistema di gestione delle emergenze. Tra le diverse misure, segnala che il provvedimento in esame prevede il differimento al 30 settembre 2012 del termine per l'esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute scaduto il 30 giugno 2012, recando altresì disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) e di altre strutture operative dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il servizio civile.

Valuta di particolare interesse, sotto il profilo della competenza della Commissione, l'articolo 2-ter, introdotto al Senato, che introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato: in particolare, viene anticipata da 9 mesi a 6 la nomina degli allievi agenti in agenti in prova, con la conseguenza che viene anticipata anche la frequenza di costoro del periodo di applicazione pratica. Fa poi presente che il comma 3, lettera a), del medesimo articolo modifica il regime di assunzione delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva, sopprimendo la previsione della selezione attitudinale degli ausiliari per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. Evidenzia, quindi, l'articolo 2-quater, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che reca norme con-

cernenti le qualifiche tecnico-scientifiche dei ruoli della Polizia di Stato, introducendo per l'accesso ad esse i limiti di età già previsti per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli ordinari della Polizia di Stato. Fa presente che l'articolo 2-quinquies dispone la definizione, con decreto interministeriale, dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale.

Rileva, poi, che l'articolo 3 reca norme relative alla semplificazione dell'accesso alle strutture operative del Corpo dei Vigili del Fuoco, al fine di implementarne la funzionalità, attraverso procedure straordinarie di reclutamento per l'ammissione ai ruoli di caposquadra e capo reparto del Corpo. Fa notare che, come messo in evidenza dalla relazione illustrativa, la disciplina rinviene la propria *ratio* nella necessità di sopperire alla grave carenza di organico che si è determinata a seguito dell'esodo dal Corpo delle suddette figure professionali, con conseguente danno per l'efficienza del suo funzionamento e la piena operatività delle operazioni di soccorso, poiché « le figure dei capi squadra e dei capi reparto rivestono, nell'ambito del sistema del soccorso pubblico, un ruolo centrale e non surrogabile, per il grado specifico di responsabilità e di autonomia decisionale correlato all'intervento urgente ». Fa osservare, inoltre, che l'articolo 4, ai commi 1 e 2, riduce il « taglio » della spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa vigente: le risorse che si rendono così disponibili consentiranno l'impiego di 12.800 volontari in più nel 2012. Inoltre, segnala che il comma 2-bis del medesimo articolo, introdotto nel corso dell'esame del Senato, estende al personale volontario il regime di assun-

zione per chiamata diretta dei familiari dei Vigili del Fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio.

Si sofferma poi sull'articolo 4-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che, ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due specifiche procedure selettive. Evidenzia, infine, che l'articolo 5 proroga fino al 30 giugno 2012 la durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza, delle unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questure.

In conclusione, preso atto del contenuto del decreto-legge e considerata l'imminenza della scadenza del termine per la sua conversione in legge, ritiene che – pur a fronte di talune disposizioni di natura settoriale e di alcune norme di deroga rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, che potrebbero creare qualche perplessità se confrontate con il regime valido per analoghe categorie di lavoratori – vi siano comunque le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione: propone, quindi, di esprimere un parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Maria Grazia GATTI (PD) dichiara di apprezzare, innanzitutto, il contenuto di talune disposizioni recate dal testo in esame, come quella prevista all'articolo 4-ter, che, ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due specifiche procedure selettive, auspicando che ciò possa garantire sia un adeguato *turn over* sia un urgente potenziamento delle dotazioni organiche. Ravvisa, tuttavia, una certa eterogeneità del provvedimento, che si traduce nella previsione di norme diverse tra di loro – come quelle relative alla delega in materia di riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero

della salute o al differimento dei termini di taluni interventi pubblici infrastrutturali – che fanno insorgere perplessità anche sotto il profilo della qualità della legislazione.

Per quanto concerne, poi, i profili di più immediata competenza della Commissione, esprime talune riserve in ordine alle norme in materia di assunzione di personale, atteso che diverse disposizioni derogano alla disciplina generale del pubblico impiego, producendo una frammentazione della generale disciplina della gestione del rapporto di lavoro per specifiche categorie, oltre che delle relative strutture organizzative. Condivide, pertanto, l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, la quale pone nella giusta prospettiva tale questione, invitando la Commissione di merito a fare in modo che si eviti la creazione di pericolosi precedenti in materia.

In conclusione, per le ragioni esposte e considerato che sussistono, in ogni caso, le condizioni per un orientamento complessivamente positivo sul provvedimento trasmesso dal Senato, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Nuovo testo unificato C. 3871 Gneccchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di rinviare l'esame delle proposte emendative presentate (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 685, del 18 luglio 2012, pagg. 156-158*), in attesa di svolgere i necessari approfondimenti tecnici.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, fa presente che, a seguito degli approfondimenti svolti e di un confronto informale di natura tecnica che ha avuto luogo nei giorni scorsi, è emersa la duplice esigenza di prevedere, da un lato, l'adozione di alcune correzioni e integrazioni del testo e, dall'altro, di effettuare un'attenta quantificazione dei possibili oneri derivanti dal provvedimento. In particolare, segnala che i vari profili di carattere tecnico non consentono di risolvere le questioni emerse con l'approvazione delle sole proposte emendative presentate, essendo necessario intervenire su alcuni aspetti del provvedimento che richiedono ulteriori aggiustamenti, anche in vista della valutazione dei contorni di natura finanziaria.

Per questo motivo, prospetta l'opportunità – se non vi fossero obiezioni da parte dei gruppi – di non procedere all'esame degli emendamenti presentati e di deferirli immediatamente, assieme al provvedimento in esame, al Comitato ristretto, che potrebbe riunirsi subito per definire un nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, anche alla luce delle ulteriori novità nel frattempo intervenute.

Al contempo, rappresenta alla Commissione anche l'utilità che – poiché si pone l'esigenza di una stima degli eventuali effetti finanziari del provvedimento – si chieda al Governo la predisposizione, in tempi quanto mai rapidi, di una relazione tecnica sull'ulteriore nuovo testo che sarà elaborato dal Comitato ristretto.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle considerazioni svolte dal relatore, propone di non procedere all'esame degli emendamenti presentati e di deferirli immediatamente al Comitato ristretto, unitamente al provvedimento in esame, al fine di definire un nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo, anche alla luce delle ulteriori novità nel frattempo intervenute: in caso di approvazione della proposta, il Comitato ristretto deve conseguentemente intendersi da subito convocato.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'unanime assenso della Commissione rispetto alla proposta della presidenza, sospende, quindi, la seduta, per consentire lo svolgimento della riunione del Comitato ristretto.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – in esito ai lavori del Comitato ristretto appena riunitosi – è stato predisposto un ulteriore nuovo testo unificato dei progetti di legge in titolo (*vedi allegato 2*), che il relatore prospetta di adottare come nuovo testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi di adottare il predetto ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera di adottare l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 3871, 4260 e 4384,

elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che – secondo quanto convenuto per le vie brevi a margine della riunione del Comitato ristretto – si pone ora l'esigenza di verificare la possibile onerosità delle disposizioni recate dall'ulteriore nuovo testo unificato, che richiede una stima dei suoi eventuali effetti finanziari. Per tale ragione, prima ancora di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali emendamenti, propone – ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento – di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul progetto di legge in esame, da trasmettere alla Commissione entro il prossimo 6 settembre 2012.

La Commissione delibera, quindi, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ribadire che – ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 – la relazione tecnica dovrà essere inviata alla Commissione entro la data del 6 settembre 2012, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Testo unificato C. 5103 Damiano, C. 5236 Dozzo, C. 5247 Paladini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto sull'opportunità che – prima di fissare un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato dei progetti di

legge in titolo, adottato come testo base – i gruppi potessero valutare l'andamento dell'*iter* al Senato del decreto-legge sulla razionalizzazione della spesa pubblica, contenente una disposizione che verte su materia analoga a quella recata dal provvedimento all'esame della Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) ritiene opportuno che l'esame del testo unificato in titolo prosegua celermente, auspicando che la presidenza possa da subito proporre un termine per la presentazione di emendamenti, fermo restando che ciò non precluderà una valutazione attenta del contenuto del provvedimento sulla cosiddetta « *spending review* », non appena esso sarà trasmesso alla Camera.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), considerato che non sembra sussistere alcun margine per apportare modifiche al decreto-legge all'esame del Senato, invita la Commissione a portare avanti speditamente l'*iter* parlamentare del testo unificato in titolo. Auspica, pertanto, che la presidenza proponga sin d'ora la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, la cui scadenza, da far coincidere possibilmente con la giornata di lunedì 30 luglio 2012, garantisca in ogni caso la contestualità di esame tra il citato decreto-legge e le proposte emendative che saranno depositate.

Cesare DAMIANO (PD), preso atto che, allo stato, non sembrano esservi grandi margini per modificare il provvedimento sulla razionalizzazione della spesa pubblica, soprattutto per quanto concerne le norme riguardanti i cosiddetti « esodati », condivide l'esigenza di procedere rapidamente lungo l'*iter* di esame: propone, in tale direzione, di fissare per la giornata di mercoledì 1° agosto 2012 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, considerato che in questo modo le legittime esigenze di economia procedurale si concilierebbero con le altrettanto importanti necessità istruttorie di approfondimento degli argomenti contenuti nel decreto-legge all'esame del Senato, che do-

vrebbe prevedibilmente approdare in Assemblea per quella data.

Pur apprezzando che le misure con le quali il Governo ha inteso ampliare di altre 55.000 unità la platea dei potenziali beneficiari delle deroghe alla vigente disciplina previdenziale, ritiene che rimangano ancora irrisolte numerose questioni, che hanno a che fare con l'esigenza di garantire l'applicazione degli accordi sottoscritti anche al di fuori della sede ministeriale e di assicurare parità di trattamento tra lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato. Auspica, quindi, che il lavoro avviato dalla Commissione in materia, condotto con serietà e attenzione, possa tradursi nell'approvazione di un testo condiviso, in grado di risolvere in maniera puntuale e completa la questione.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudicata ragionevole la proposta appena formulata dal deputato Damiano, propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in esame sia fissato per le ore 16 di mercoledì 1° agosto 2012.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerato che occorre attendere l'arrivo del rappresentante del Governo per lo svolgimento della prevista seduta dedicata alla discussione congiunta delle risoluzioni relative alla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP, fissata per le ore 15.30, propone di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno, in modo da passare immediatamente alla riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 25 luglio 2012.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Nuovo testo unificato C. 3871 Gnechchi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 luglio 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 luglio 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00196).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 luglio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, a seguito della discussione svolta nella precedente seduta, è stata presentata una nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo (*vedi allegato 3*), sulla quale risulta essenziale acquisire il preventivo orientamento del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA fa presente che il Governo ha valutato con attenzione la nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, rispetto alla quale si dichiara disponibile ad esprimere un parere favorevole, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata nei seguenti termini: « a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche, e di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA ».

Donella MATTESINI (PD) fa notare in via preliminare che la nuova versione della proposta di testo unificato, presentata oggi, intenderebbe fissare una data certa per il completamento di un percorso che porti ad una equilibrata risoluzione della vicenda dei lavoratori oggetto delle risoluzioni in titolo; preso atto, tuttavia, delle proposte formulate dal rappresentante del Governo, ritiene che l'impegno a procedere entro tempi brevi possa essere condiviso, nel segno di un rapporto tra Parlamento ed Esecutivo ispirato a criteri di lealtà e correttezza. Invita, tuttavia, lo stesso rappresentante del Governo ad accogliere una ulteriore riformulazione del testo, in modo da non differenziare l'impegno a risolvere le questioni dei lavoratori ITP e ATA, atteso che, per come appena esposto alla Commissione, tale impegno parrebbe prospettare percorsi differenti per le due categorie di personale.

Rosa DE PASQUALE (PD), auspicato che la problematica complessiva posta

dalle diverse risoluzioni in discussione possa davvero essere superata entro tempi brevi, giudica necessario prevedere che gli impegni assunti dal Governo riguardino sia il personale ITP che quello ATA, atteso che nella riformulazione oggi proposta dall'Esecutivo è ormai venuto meno il riferimento a una data certa, entro la quale si chiedeva l'individuazione di un percorso per una equilibrata soluzione di entrambe le questioni.

Vincenzo Antonio FONTANA (Pdl) ritiene opportuno distinguere tra la problematica dei lavoratori ATA e quella dei lavoratori ITP, atteso che le categorie in questione, oltre ad essere coinvolte nella vicenda in misura quantitativamente differente (le unità di personale ATA interessate risulterebbero, infatti, più numerose), sono anche caratterizzate da evidenti diversità di natura strutturale, connesse alla tipologia delle loro carriere, che impongono un diverso approccio nella definizione delle forme di intervento. Pur sottolineando la pari dignità delle questioni in gioco, auspica che nel caso di specie ci si concentri maggiormente sulla questione dei lavoratori ITP, che ha assunto dimensioni drammatiche, da quanto ha potuto personalmente constatare sulla base di contatti diretti avuti con i rappresentanti di tale categoria: in caso contrario, trattando allo stesso modo situazioni differenti riguardanti le progressioni in carriera di distinte categorie di lavoratori, si rischierebbe, a suo avviso, di incorrere in problematiche imprevedute, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Nel rilevare, peraltro, che costituirebbe una vera e propria ingiustizia un'ipotetica equiparazione del personale ITP rispetto al personale ATA, invita il Governo ad assumere un impegno serio in favore degli insegnanti tecnici pratici, paventando il rischio che una formulazione ambigua del testo possa, in realtà, nascondere l'intendimento di non risolvere alcun problema.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che il rappresentante del Governo ha manifestato una disponibilità ad assumere un

impegno di carattere complessivo sulla vicenda da tempo all'attenzione della Commissione, al fine di affrontare entrambe le situazioni contemplate nelle risoluzioni in discussione, sia quelle del personale ATA sia quelle del personale ITP, senza che ciò configuri l'esigenza di assimilare tra loro le due categorie: ove tale impegno complessivo fosse condiviso anche dai presentatori dei diversi atti di indirizzo, si potrebbe quindi giungere ad un voto unanime da parte della Commissione.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl) riconosce la pari dignità degli interessi dell'una e dell'altra categoria di lavoratori e la necessità di risolvere le rispettive problematiche, facendo tuttavia notare che le unità di personale ATA coinvolte nella vicenda appaiono molto più numerose di quelle del personale ITP (che si attestano attorno a qualche centinaio di unità); inoltre, osserva che la soluzione della questione del personale ATA sembra richiedere un intervento decisamente più impegnativo sotto il profilo finanziario, anche a fronte di una disciplina normativa che appare più complessa nei loro confronti. Fa presente, infatti, che è la stessa interpretazione autentica, fornita a suo tempo dal legislatore, dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ad avere operato un richiamo normativo che fa riferimento ai soli lavoratori ATA, lasciando di fatto inalterate le posizioni giuridiche ed economiche del personale ITP.

Auspica, pertanto, che il rappresentante del Governo si impegni in modo particolare proprio in direzione di una sollecita risoluzione della questione dei lavoratori ITP, che presenta un livello di più avanzata maturazione in sede giurisdizionale (anche in ambito europeo), pur precisando che qualsiasi iniziativa tesa a salvaguardare entrambe le categorie, secondo peculiari e specifiche modalità di intervento che potrà definire lo stesso Governo, incontrerà il suo favore, non essendo assolutamente in gioco, in questa sede, la prevalenza degli interessi di certi soggetti in danno di altri, in quanto en-

trambe le categorie hanno diritto al pieno riconoscimento delle rispettive posizioni economiche e giuridiche.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che l'eventuale riformulazione della parte dispositiva del testo unificato delle risoluzioni in discussione, nei termini prospettati da alcuni dei deputati sinora intervenuti nel dibattito, non potrebbe in nessun caso essere interpretata come il tentativo di affermare che le situazioni giuridiche del personale ITP e del personale ATA non siano tra loro distinte: a fronte della disponibilità ad assumere un impegno da parte del Governo, infatti, si tratta soltanto di indicare che entrambe le questioni richiedono una soluzione, fermo restando che ciascuna categoria presenta le proprie specificità, ben delineate – nelle loro differenze – all'interno delle premesse dell'atto di indirizzo, la cui situazione non verrebbe risolta l'una a scapito dell'altra.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, nell'esprimere una certa difficoltà a giungere a un orientamento definitivo da parte del Governo in ordine alle diverse versioni della parte dispositiva del testo unificato che si sono sinora succedute, conferma che la proposta di riformulazione dell'impegno, prospettata alla Commissione all'inizio della seduta, era esclusivamente finalizzata a distinguere le differenti specificità delle due categorie di personale interessate, ma non intendeva precludere l'esigenza di dare una risposta anche al problema del personale ATA.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ribadire che l'assunzione di un impegno complessivo da parte dell'Esecutivo non comporta una negazione delle oggettive differenze esistenti nell'ambito delle posizioni giuridiche delle due categorie di personale che sono oggetto degli atti di indirizzo presentati, avverte che – preso atto delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo – è stata appena presentata un'ulteriore nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ritiene che il Governo non possa che prendere atto dell'unanime volontà espressa dalla Commissione con la presentazione dell'ulteriore nuova versione del testo unificato.

La Commissione approva, quindi, l'ulteriore nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione, che assume il numero 8-00196.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

DL 79/2012 Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa (C. 5369 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5369, di conversione del decreto-legge n. 79 del 2012, approvato dal Senato;

considerato che il provvedimento mira a rafforzare l'efficienza e il coordinamento degli organismi deputati a garantire la sicurezza dei cittadini, nella prospettiva della creazione di un adeguato sistema di gestione delle emergenze;

segnalato l'articolo 2-ter, introdotto al Senato, che introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato e modifica il regime di assunzione delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie;

evidenziato l'articolo 2-quater, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che reca norme concernenti le qualifiche tecnico-scientifiche dei ruoli della Polizia di Stato;

osservato che l'articolo 2-quinquies dispone la definizione, con decreto interministeriale, dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi frequentati dal personale non dirigenziale e non direttivo della Polizia di Stato con i titoli rilasciati dagli istituti professionali, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale;

rilevato che l'articolo 3 reca norme relative alla semplificazione dell'accesso alle strutture operative del Corpo dei Vigili

del Fuoco, al fine di implementarne la funzionalità, attraverso procedure straordinarie di reclutamento per l'ammissione ai ruoli di caposquadra e capo reparto del Corpo;

apprezzato l'articolo 4-ter, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che, ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due specifiche procedure selettive e auspicato che tali graduatorie vengano contestualmente utilizzate, fino al loro esaurimento, sia per il *turn-over* che per necessari e urgenti potenziamenti di organico;

evidenziato, infine, che l'articolo 5 proroga fino al 30 giugno 2012 la durata dei contratti a tempo determinato, in scadenza, delle unità di personale impiegate presso gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo e presso gli uffici immigrazione delle questure;

ritenuto che – pur a fronte di talune disposizioni di natura settoriale e di alcune norme di deroga rispetto alla disciplina generale del pubblico impiego, che potrebbero creare qualche perplessità se confrontate con il regime valido per analoghe categorie di lavoratori – vi siano comunque le condizioni per un orientamento positivo in ordine agli argomenti di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la possibilità di mantenere una complessiva coerenza del provvedimento con riferimento ai profili concernenti l'organizzazione del lavoro pubblico (atteso che diverse norme derogano alla disciplina ge-

nerale del pubblico impiego, producendo una frammentazione delle disposizioni relative alla gestione del rapporto di lavoro per specifiche categorie) e delle relative strutture (si consideri, per tutte, la norma di delega relativa al riordino della Croce Rossa Italiana, che comporterà pesanti interventi anche dal punto di vista occupazionale e dell'organizzazione delle risorse umane), onde evitare pericolosi precedenti in materia.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare (Nuovo testo unificato C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli).**ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

(Pensione di anzianità, vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti).

1. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni, nonché di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata per la liquidazione della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, nonché dei trattamenti pensionistici di inabilità assoluta e permanente, inidoneità a proficuo lavoro, assegno ordinario di invalidità, e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non sono applicabili, fino alla completa parificazione dei requisiti anagrafici previsti per il trattamento di vecchiaia in

ciascun ordinamento di appartenenza, alle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed iscritte ai regimi esclusivi nei casi in cui presentino domanda di ricongiungere nell'INPS differenti periodi contributivi maturati presso le corrispondenti gestioni. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

3. Il diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata è conseguito in presenza dei requisiti di assicurazione, contribuzione e anagrafici previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate dall'esercizio della facoltà di cui al comma 1 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta iscritto al momento dell'accesso alla pensione.

4. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

5. La facoltà di cui al comma 1 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 1, anche quando tali periodi siano già stati oggetto di ricongiunzione parziale o di trasferimento.

6. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è effettuato secondo le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2006.

7. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano l'entità del cumulo e del trasferimento di contributi in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.

8. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della pensione è quella per cui sono stati versati i contributi nell'ultima gestione a cui il lavoratore è stato iscritto prima del pensionamento, sempre che in essa abbia 10 anni di contribuzione; in caso contrario, gli anni mancanti sono recuperati dalla precedente gestione a cui il lavoratore è stato iscritto. Le modalità di calcolo del trattamento sono quelle previste dalla Assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

9. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

10. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione soggetta ad integrazione al trattamento minimo con onere a carico di ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di contribuzione. L'integrazione al trattamento minimo spetta a condizione che tutte le gestioni comprese nel cumulo prevedano detto istituto nel proprio ordinamento.

11. Per i trattamenti da liquidarsi ai sensi del presente legge si applicano le

disposizioni di cui al comma 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 42 del 2006.

12. Il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi della presente legge è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

13. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

14. Il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 1, che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente articolo e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, può, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 1.

15. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In ogni caso, il trattamento pensionistico calcolato ai sensi del presente articolo non può essere di misura superiore alla pensione che il richiedente l'esercizio del cumulo avrebbe maturato, se avesse versato tutti i contributi nell'Assicurazione generale obbligatoria.

ART. 2.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a estendere la normativa prevista all'articolo 1 anche alle associazioni e alle fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisposizione dei bilanci attuariali disposti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai fini di un equilibrio tra entrate e spese in una prospettiva di cinquanta anni, che consentano la sostenibilità dell'introduzione della normativa di cui al medesimo articolo 1;

b) previsione di criteri applicativi graduali con priorità all'esigenza di consentire l'accesso a un trattamento pensionistico all'età prevista nei singoli ordinamenti per i soli trattamenti di vecchiaia e di inabilità;

c) definitiva previsione del calcolo della pensione per i relativi iscritti effettuato mediante il metodo contributivo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari

competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le medesime modalità di cui al comma 2.

ART. 3.

(Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, è inserito il seguente:

«ART. 6-bis. — *(Pensione supplementare)*. — 1. Tutti i contributi che non sono utilizzati per il calcolo della pensione possono costituire, a domanda, una pensione supplementare, calcolata con il sistema contributivo, erogata dal fondo in cui sono stati versati, indipendentemente dal fondo che ha liquidato la pensione, ivi compresi l'assicurazione generale obbligatoria, i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi, nonché le associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 ».

ART. 4.

(Clausola finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ALLEGATO 3

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

**NUOVA VERSIONE DELLA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO
DELLE RISOLUZIONI**

La XI Commissione,

premessi che:

l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;

l'accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l'entità

dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta « temporizzazione »;

il suddetto accordo ha determinato l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;

lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell'articolo 2 sancisce che: « Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente »;

occorre, peraltro, ricordare che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando

il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3;

i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;

una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l'accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;

con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un'interpretazione « autentica », disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;

nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell'articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori;

va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita così: « il comma 2 dell'articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento »; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d'appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge;

nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell'annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale;

da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;

successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare

in essi « un legittimo affidamento » e di conseguenza l'aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza;

con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l'illegittimità di un inquadramento comportante « un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario »;

occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell'emanazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie coinvolte, oltre che delle somme percepite

dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha casato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d'appello,

impegna il Governo

a individuare, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, un percorso che porti a una equilibrata e rapida definizione della vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere in via transattiva al riconoscimento dei diritti ai fini giuridici ed economici, e di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ATA.

« Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Goisis, Zazzera, Gianni, Capitano Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavalotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli ».

ALLEGATO 4

7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP.

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA
COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premessi che:

l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;

l'accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l'entità

dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta « temporizzazione »;

il suddetto accordo ha determinato l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;

lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell'articolo 2 sancisce che: « Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente »;

occorre, peraltro, ricordare che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha stabilito il trasferimento degli ITP, insegnanti tecnico-pratici, e del personale ATA, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, garantendo loro il completo riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza; il citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 ha determinato, inoltre, una netta distinzione tra le due figure professionali, collocando

il personale ATA al comma 2 e gli insegnanti tecnico-pratici al comma 3;

i criteri di inquadramento adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano in contrasto con la specifica disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124, norma con la quale, il legislatore aveva inteso riconoscere ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza;

una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la pretesa degli ATA e ITP in parola non potesse trovare accoglimento posto che al citato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 è stata data attuazione mediante decreto ministeriale di recepimento di apposito accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali più rappresentative, cui è stata riconosciuta valenza normativa ex articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l'accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;

con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo, dettando un'interpretazione « autentica », disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;

nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell'articolo 1, comma 218, della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori;

va peraltro ricordato, in analogia con quanto sopra riportato, che il suddetto comma 218 esclude totalmente dalla sua formulazione il personale docente ITP, gli insegnanti tecnico pratici; infatti, esso recita così: « il comma 2 dell'articolo 8 della legge 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento »; a riprova che il personale ITP sia escluso dalla legge finanziaria per il 2006, che faceva riferimento solo agli ATA, vi è il fatto che le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimo il comma 218 della finanziaria sulle ordinanze di rinvio emesse da tribunali e corti d'appello, si sono unicamente riferite al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riguardante, appunto, il personale ATA, e mai agli insegnanti tecnico pratici di cui al comma 3 dell'articolo 8 della suddetta legge;

nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo allora in carica rimandava la soluzione dell'annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale;

da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;

successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare

in essi « un legittimo affidamento » e di conseguenza l'aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingegneria della legge nella giurisprudenza;

con sentenza n. C-108/10, del 6 settembre 2011, la Grande Sezione della Corte di giustizia europea ha definitivamente confermato la correttezza delle richieste del personale di cui in premessa, sancendo l'illegittimità di un inquadramento comportante « un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario »;

occorre, quindi, trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, anche al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero illegittimo delle somme già corrisposte agli ITP, prima dell'emanazione del comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che rappresenta un onere assolutamente insostenibile per le famiglie

coinvolte, oltre che delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, atteso anche che la Corte di Cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti, rinviandole alle corti d'appello,

impegna il Governo

a definire un percorso che pervenga, entro tempi brevi, a una equilibrata risoluzione della vicenda di cui in premessa, con l'obiettivo di giungere a una definitiva soluzione della questione del personale ITP e del personale ATA, che si protrae ormai da molto tempo, al fine di provvedere al riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche.

(8-00196) « Giammanco, Fedriga, Muro, Mattesini, De Pasquale, Vincenzo Antonio Fontana, Goisis, Zazzera, Gianni, Capitano Santolini, Ceccacci Rubino, Pelino, Barbieri, Marinello, Ghizzoni, Rivolta, Grimoldi, Frassinetti, Cavalotto, Centemero, Renato Farina, Pes, Lusetti, Rampelli, Murgia, Mariani, Codurelli ».